



Comune di  
**CUMIGNANO SUL NAVIGLIO**  
Provincia Di Cremona

**DELIBERAZIONE N. 18**

del 26-06-2021

Cod. Ente: 10742

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza: Straordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti relative all'anno 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di giugno alle ore , nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Assandri Aldo</b>	<b>P</b>	<b>BERTOLOTI VALENTINA</b>	<b>A</b>
<b>CAGLIONI GIAN CARLO</b>	<b>P</b>	<b>FUSAR POLI PIERAGOSTINO</b>	<b>P</b>
<b>BOSIO GIOVANNA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI SILVIO</b>	<b>P</b>
<b>CALATRONI ATILIO</b>	<b>P</b>	<b>DELGROSSI GIOVANNI BENEDETTO</b>	<b>P</b>
<b>BOSIO GIOVANNI</b>	<b>A</b>	<b>GHISLANDI TERESIO</b>	<b>A</b>
<b>CAGLIONI LUIGI</b>	<b>P</b>		

Partecipa il Segretario Comunale Liverani Minzoni Dr. Massimo il quale provvede alla redazione del verbale.

Accertata la validità dell'adunanza l'Arch. Assandri Aldo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti relative all'anno 2021.****Interventi**

Il Sindaco ha illustrato l'argomento all'ordine del giorno unitamente a quello precedente, strettamente collegato a quello in oggetto.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**PRESO ATTO** che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VISTO** che la TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO** che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

**VISTO** che l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario (MTR) non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO** conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**DATO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**VISTI** anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021 al 30 giugno 2021;

**RILEVATO** che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.06.2021, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/FIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**DATO ATTO** che il pagamento per gli importi dovuti a titolo TARI per l'anno 2021, a seguito dell'emergenza COVID-19, sarà effettuato in tre rate. La scadenza delle singole rate è stabilita annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale unitamente alla deliberazione di fissazione delle tariffe TARI;

**RILEVATO** che l'emergenza sanitaria causata da COVID-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico per le attività; situazione avviata nel 2020, ma che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

**CONSIDERATO** che i DPCM emanati a dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno prorogato nel 2021 l'obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse in base alle zone individuate periodicamente: tali interventi hanno limitato o bloccato completamente l'attività lavorativa di diverse utenze non domestiche che pertanto hanno ridotto la produzione di rifiuti e i conferimenti al servizio di raccolta;

**DATO ATTO** che è volontà di questa amministrazione attuare interventi a favore delle imprese colpite dalla crisi sanitaria ed economica in corso;

**VISTI** i fondi messi a disposizione dal Decreto Sostegni Bis (art. 6 DL 73/2021) per le agevolazioni tariffarie TARI attività commerciali: *“al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.”*

**RITENUTO** in proposito opportuno:

- ✓ di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2021 in 3 rate aventi cadenza mensile, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze: 1^ rata scadenza 31.07.2021; 2^ rata scadenza 30.09.2021, 3^ rata scadenza 30.11.2021; rata unica scadenza 31.07.2021;
- ✓ di stabilire che le tariffe, approvate per l'anno 2021, sono calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- ✓ di disporre che, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie, imposte nell'anno 2021, con sede sul territorio comunale una riduzione sia quota fissa sia quota variabile della TARI dovuta per tutto il 2021 determinato in base ai mesi di chiusura obbligatoria, la suddetta riduzione sarà finanziata con i fondi previsti dal Decreto Sostegni BIS (art. 6 DL 73/2021) entro il massimo valore del contributo riconosciuto;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

**CONSTATATO** che le agevolazioni di cui sopra sono stimate in circa € 1.900,00;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti in aula

## **DELIBERA**

1. di **APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2021 le tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A alla presente proposta deliberativa che forma parte integrante e sostanziale;
2. di **PRECISARE** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2021;
3. di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento della TARI anno 2021 in 3 rate secondo le seguenti scadenze:
  - 1^ rata scadenza 31.07.2021
  - 2^ rata scadenza 30.09.2021
  - 3^ rata scadenza 30.11.2021
  - Rata unica scadenza 31.07.2021
4. di **DISPORRE** che, per le utenze non domestiche, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 indicate nell'allegato A interessate dalle chiusure obbligatorie con sede sul territorio comunale una riduzione sia quota fissa sia quota variabile della TARI dovuta per tutto il 2021 determinato in base ai mesi di chiusura obbligatoria;
5. di **DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona;
6. di **PROVVEDERE AD INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 11:35 circa.

---

Il sottoscritto Sindaco, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco  
F.to Assandri Aldo

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Assandri Arch. Aldo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Liverani Minzoni Dr. Massimo

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta

(  ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07.07.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Liverani Minzoni Dr. Massimo

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione:

(  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in data 26.06.2021.

(  ) è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 26.06.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Liverani Minzoni Dr. Massimo

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 07.07.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Liverani Minzoni Dr. Massimo